

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1736

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2002

—————

Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela
della qualità dei prodotti italiani

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla sempre più avvertita sensibilità a contrastare la tendenza all'imitazione e alla contraffazione dei prodotti, fattori incidenti sensibilmente sulle regole del mercato del quale invece determinano una palese distorsione con consequenziali gravissimi danni per il tessuto economico in generale. La difesa del «*Made in Italy*» diviene quindi azione positiva a favore del substrato economico nazionale e della specifica formazione professionale insita in alcune particolarissime lavorazioni frutto di imponenti e storici retaggi culturali; difesa del lavoro e dei lavoratori tutelati nel nostro Paese idoneamente (al contrario di altri lavoratori che in altri Paesi sono assolutamente privi di tu-

tela); difesa, infine, di un sistema di regole che non può continuare ad essere calpestato senza demolire la capacità economica delle nostre imprese. Tale situazione, oltre a confondere il consumatore finale, sta generando una situazione di non competitività del terziario nazionale (indicativa al riguardo appare la situazione che caratterizza il settore tessile ormai falciato nei suoi assetti strutturali), generando così un forte aumento del mercato del lavoro sommerso e del non rispetto delle normative contrattuali dei lavoratori dipendenti del terziario. Questi sono i motivi alla base della presentazione del presente disegno di legge che si auspica possa trovare adeguato riscontro parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di marchio)

1. È istituito il marchio «*Made in Italy*» al fine di identificare i prodotti dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero fabbricati interamente sul territorio italiano.

2. I prodotti di cui al comma 1 si intendono fabbricati sul territorio italiano quando la lavorazione e il confezionamento sono realizzati interamente sul territorio nazionale.

3. La proprietà del marchio «*Made in Italy*» è dello Stato. La concessione dell'uso è affidata al Ministero delle attività produttive.

4. L'uso del marchio è concesso nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 e 3; le modalità per la sua apposizione e il suo utilizzo sono definite con decreto del Ministero delle attività produttive.

5. Il marchio è accompagnato dalla certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche in ottemperanza alle vigenti leggi.

Art. 2.

(Modalità di impiego del marchio)

1. Il marchio è apposto solo sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la visibilità.

2. L'apposizione del marchio sul prodotto finito è riservata alla sola impresa manifatturiera.

3. È vietata alle imprese di produzione di accessori e di componenti per i settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero l'apposizione del marchio o di riferimenti al mar-

chio in parti o zone che risultano visibili sul prodotto finito.

Art. 3.

(Requisiti per la richiesta di attribuzione)

1. Le imprese che intendono commercializzare prodotti che si caratterizzino per la garanzia di provenienza dalla filiera italiana garantita fanno richiesta di attribuzione del marchio di cui all'articolo 1.

2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata dalle imprese interessate alla commissione di cui all'articolo 4, unitamente a un protocollo di adesione contenente la documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente presenta la seguente certificazione: attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte sul territorio nazionale; dichiarazione di ottemperanza alle norme vigenti in tema di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo; attestazione dell'impiego di minori e del pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente.

4. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente assume espressamente l'impegno di favorire l'attività istruttoria e ispettiva della commissione di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Commissione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la commissione provinciale di garanzia della certificazione di origine «*Made in Italy*», di seguito denominata commissione.

2. Nelle regioni a bassa concentrazione di imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento

e calzaturiero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno facoltà di costituire un'unica commissione regionale.

3. La commissione provvede all'esame delle richieste di attribuzione del marchio e procede al suo rilascio, previa verifica della documentazione di cui all'articolo 3, presentata dall'impresa richiedente.

Art. 5.

(Funzioni della commissione)

1. La commissione è composta da cinque membri, di cui quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria più rappresentative e da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La commissione opera in piena autonomia, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto un regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. In caso di dimissioni, impedimento, morte o decadenza del presidente o di uno dei commissari, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 6.

(Condizioni per la continuazione nel diritto all'uso)

1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio hanno l'obbligo di rinnovare entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo 3.

2. La commissione può acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano no-

tizie serie e circostanziate circa una violazione, la commissione può deliberare l'apertura di un'istruttoria e disporre ispezioni nei luoghi di lavorazione del prodotto qualificato dal marchio. Sentite le parti interessate, la commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni; decorso inutilmente il predetto termine, o in presenza di ripetute infrazioni, la commissione delibera la decadenza del diritto all'uso del marchio e ne dà notizia tramite i giornali a diffusione locale e nazionale.

3. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, la commissione provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.

4. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio, fatta salva la possibilità per la commissione di rifiutare la registrazione del trasferimento, qualora risulti che il marchio sia tale da indurre in errore il pubblico sulla provenienza del prodotto.

Art. 7.

(Autofinanziamento del marchio)

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il fondo nazionale di finanziamento del sistema di certificazione del prodotto dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero di origine italiana garantita, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo è alimentato mediante il versamento del 75 per cento delle quote aziendali. Il restante 25 per cento è a disposizione della commissione per la copertura dei propri costi operativi.

3. La quota aziendale è calcolata in ragione dello 0,1 per mille del fatturato annuo.

4. Il versamento della quota aziendale è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla commissione. Il diritto all'uso del marchio è subordinato al regolare versamento della quota aziendale.

Art. 8.

(Pubblicazione del marchio)

1. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con le parti sociali, predispone programmi annuali di pubblicazione del marchio sui mercati principali e di sensibilizzazione pubblica ai fini della tutela del consumatore.

2. Le risorse necessarie all'attuazione dei programmi di cui al comma 1 messe a disposizione dal fondo nazionale di cui all'articolo 7, comma 1 e da speciali provvedimenti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Ministero del Commercio Estero.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Qualora ne abbia notizia, la commissione segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi in cui chiunque faccia uso abusivo del marchio o proceda alla sua contraffazione.

2. L'uso illecito del marchio e le false dichiarazioni nel protocollo di adesione di cui all'articolo 3 della presente legge, sono puniti ai sensi del libro secondo titolo settimo, capo secondo, del codice penale e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, la commissione può deliberare, in via eccezionale e precauzionale e, previa audizione delle parti interessate, la revoca del marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni per l'attribuzione.

4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio possono farne richiesta per prodotti diversi da quello per cui è stata disposta la decadenza, trascorsi due anni dal provvedimento.

Art. 10.

(Registrazione del marchio comunitario)

1. Il Ministero delle attività produttive promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in paesi terzi, in base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e dagli articoli 2, e 4 del protocollo relativo all'intesa di Madrid del 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

2. Contro le decisioni dell'Ufficio di cui al comma 1 può essere proposto ricorso ai sensi del titolo VII del citato regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio.